

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva le modifiche

al D.Lgs. n° 66/17 sull'inclusione scolastica (D.Lgs. 96/19)

Come già anticipato [Approvate preliminarmente dal Consiglio dei Ministri le modifiche al D.Lgs n° 66/17 sull'inclusione scolastica](#), il **31 luglio 2019** il **Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del [D.Lgs. n° 96/19](#)** (pubblicato in G.U. il 28/8 e che entrerà quindi in vigore dal 12/9/2019) **contenente le modifiche al [D.Lgs. n° 66/17](#)** sulla promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Tale approvazione definitiva è avvenuta dopo il previsto parere non vincolante delle Commissioni di Camera e Senato rispetto alla bozza di decreto di modifica approvata preliminarmente il 20 maggio dallo stesso Consiglio dei Ministri.

Ricordiamo infatti che il comma 184 della legge sulla "buona scuola" [n° 107/15](#) prevedeva che, dopo l'emanazione dei decreti legislativi applicativi della riforma (tra cui anche il [n° 66/17](#)), il Governo avesse due anni di tempo per poter *"adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi"*.

Per questo il MIUR aveva già da alcuni mesi iniziato a discutere **le proposte di modifica al [D.Lgs. n° 66/17](#) nell'Osservatorio permanente sull'inclusione scolastica del MIUR** con la partecipazione di tutte le sue componenti, a partire dalle associazioni delle persone con disabilità. Da tali lavori preliminari era scaturito il primo testo di decreto di modifica approvato in via provvisoria dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2019 e che ora ha visto la sua approvazione definitiva con piccole correzioni.

Anche in questo ultimo tratto dell'iter di approvazione delle modifiche al [D.Lgs. n° 66/17](#), la FISH, come altre associazioni di alunni con disabilità, ha avuto la possibilità di essere audita dalle Commissioni Parlamentari per proporre dei miglioramenti alla bozza del 20 maggio, sulla base delle perplessità anche da noi espresse nella scheda n° 601. [Approvate preliminarmente dal Consiglio dei Ministri le modifiche al D.Lgs n° 66/17 sull'inclusione scolastica.](#)

Il testo definitivo del [decreto di modifica](#) del 31 luglio differisce poco nella sostanza rispetto alla prima bozza del 20 maggio.

Rispetto alle nostre perplessità è stata accolta solamente quella che ha inserito il **riferimento ai singoli PEI degli alunni per la richiesta delle ore di sostegno che i dirigenti scolastici devono fare ogni anno per la propria scuola.**

Purtroppo **nulla è stato aggiunto rispetto alla continuità** dei docenti di sostegno di ruolo.

Per completezza si riportano gli **aspetti da noi giudicati positivi** rispetto alle modifiche introdotte al [D.Lgs. n° 66/17](#) e le **perplessità** che permangono, anche se che ricalcano in gran parte quelle da noi già espresse rispetto alla prima bozza. Rimandiamo all'aggiornamento effettuato alla nostra precedente scheda n° 554. [Più luci che ombre nel decreto legislativo sull'inclusione scolastica \(DLgs 66/17 come modificato dal D.lgs 96/19\)](#) per una più puntuale descrizione del nuovo testo del [D.Lgs. n° 66/17](#).

Aspetti positivi:

1. Positivo l'aver riportato in più punti il **riferimento all'*accomodamento ragionevole*** previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

2. Positivo aver esplicitato che *"l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica"* viene **effettuato dalla stessa Commissione medico-legale, modificata anche nella sua composizione, contestualmente all'accertamento della disabilità e dell'invalidità**: ciò facilita una decisione collegiale; prima invece il Certificato per l'Inclusione Scolastica era rilasciato solo dall'ASL ad ogni passaggio di ciclo.

Riteniamo che per gli alunni con sindrome di Down rimanga valida la [Nota Ministeriale prot. n° 4902/13](#) che ribadisce la **validità delle certificazioni rilasciate dal medico di base anche ai fini scolastici**, come previsto dall'articolo 94 della [legge n. 289/2002](#) (vedi scheda normativa n° 439. [Ribadita la validità della certificazioni L. 104 rilasciate dai medici di base per gli alunni con sindrome di Down \(Nota 4902/13\)](#)).

3. Positivo il fatto che siano stati **ben chiariti, separandoli nettamente, i compiti di assistenza per l'autonomia e la comunicazione** affidata agli assistenti forniti dagli Enti territoriali e quelli di **assistenza igienica e di base assegnati ai Collaboratori e Collaboratrici scolastiche**.

4. Positivo il fatto che **si insista ulteriormente sull'ICF per la formulazione del Profilo di Funzionamento**, prevedendo anche indicazioni per la **formazione del personale scolastico** su tale innovazione.

5. Positivo prevedere l'**aggiornamento almeno triennale delle linee guida sulla Certificazione di disabilità in età evolutiva** e sul **Profilo di Funzionamento**, per adattarle alle nuove evidenze scientifiche.

6. Molto positivo che sia stato recuperato l'**obbligo di inserire nel PEI il numero delle ore di sostegno e delle altre risorse umane** da richiedere.

7. Positivo anche il fatto che il **PEI provvisorio**, con l'indicazione del numero delle ore di sostegno e di assistenza, **deve essere redatto entro giugno**, mentre quello definitivo verrà stilato entro ottobre. Ciò al fine di permettere la richiesta in tempo utile per l'assegnazione a partire già da settembre delle risorse necessarie ivi indicate (sostegno, assistenza, ausili, ecc.).

8. Positivo che sia stato aggiunto l'apposito comma 10 all'art. 9 per **definire** (per la prima volta in un testo normativo!), **le funzioni e la composizione del Gruppo di Lavoro Operativo** (ex GLHO) che formula e verifica il PEI dei singoli alunni.

A tal riguardo sembra priva di ogni fondamento la contestazione sollevata da taluni gruppi di insegnanti e famiglie, addirittura con una petizione già sottoscritta da migliaia di firme, con la quale si chiede la modifica della nuova formulazione dell'art. 7 del [D.Lgs. n° 66/17](#) per la **presunta mancata partecipazione della famiglia alla redazione condivisa del PEI**.

Infatti tale contestazione sostiene che nella nuova formulazione **le famiglie sarebbero chiamate solo ad approvare il PEI** e non anche a condividere la sua stesura. Quanto affermato nella petizione è **palesamente smentito dal testo letterale** dell'art. 7 comma 2 e dell'art. 9 comma 10 del nuovo testo del [D.Lgs. n° 66/17](#), nel quale invece è scritto espressamente:

- Il PEI "**è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione di cui all'art. 9 comma 10**" (art. 7, comma 2, lett. a));

- "**Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori [...], delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con [...] la studentessa o lo studente con disabilità, nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare**" dell'ASL. (art. 9, comma 10).

Tali diciture di fatto **ricalcano la situazione già esistente** e comunque il termine "**con la partecipazione dei genitori**" è di chiarezza solare e non ammette alcun dubbio.

9. Positivo che sia stata **evidenziata l'importanza della partecipazione degli stessi studenti con disabilità di scuola secondaria di II grado al GLO** in forza del **principio di autodeterminazione**.

10. Positivo che il nuovo **Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT)** non sia più l'organismo che fornisce pareri definitivi sull'assegnazione del numero di ore di

sostegno, **ridimensionandolo a consulente esperto in inclusione dei dirigente scolastici e degli Uffici Scolastici Regionali**, pur mantenendosi delle riserve sulle diverse, e non sempre chiare, funzioni attribuite a tale gruppo.

11. Positiva la **reformulazione della presenza in ogni provincia dei CTS, Centri Territoriali di Supporto**, per la loro importanza maturata negli anni nel campo della consulenza a scuole e famiglie sulle problematiche specifiche, risolte con gli sportelli territoriali ad es. per l'autismo, per il ritardo mentale, ecc.

12. Positiva l'introduzione di un apposito articolo 15 bis concernente l'emanazione di un apposito decreto sulle **misure di accompagnamento per formare i docenti e sostenere le scuole nell'attuazione delle novità introdotte dal [D.Lgs. n° 66/17](#) e dalle sue attuali correzioni**. Verrà costituito a tal fine un **apposito Comitato ministeriale**. Si auspica che il Comitato abbia tra i suoi componenti almeno un rappresentante per ogni Ufficio Scolastico Regionale e alcuni esperti delle associazioni di persone con disabilità, oltre che dei responsabili ministeriali. Sia auspica che, sulla base di intese o di accordi di programma, ai sensi dell'art. 14 comma 7 della l. n° 104/92, che prevede anche forme di aggiornamento congiunto, i corsi di aggiornamento siano estesi anche agli operatori degli enti locali e delle ASL che partecipano di diritto ai GLO per la formulazione del PEI.

13. Positivo che si stia decisa l'emanazione di un decreto ministeriale per ben definire **"le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare."** Ciò perchè alcune scuole e USR hanno stabilito che non tutte le ore di sostegno assegnate debbano essere utilizzate presso il domicilio dell'alunno (vedi scheda n° 571. [Le circolari dell'USR del Lazio sull'istruzione domiciliare \(Note 32987/17 e 45274/18\)](#)), mentre il TAR Lazio ha invece affermato che tutte le ore assegnate vadano utilizzate al domicilio dell'alunno (vedi scheda n° 572. [La scuola deve garantire l'istruzione domiciliare per tutte le ore di sostegno previste dal PEI \(Tribunale Roma 17/4 e 2/8 2018\)](#)).

14. Positivo che abbiano previsto con il nuovo comma 7 bis dell'art. 19 che **le novità relative alla certificazione di alunno con disabilità ai fini scolastici, al profilo di funzionamento, al PEI, al progetto Individuale e alle modalità di richiesta delle ore di sostegno e delle altre risorse umane (AEC e assistenza igienica e di base) vanno applicate al passaggio da un grado all'altro di istruzione**. Ciò probabilmente per facilitare una graduale attuazione della riforma già contenuta nel [D.Lgs. n° 66/17](#).

Perplessità:

15. Lascia invece molto perplessi e delusi che **non sia stata trovata una soluzione urgente alla continuità didattica dei docenti per il sostegno** a tempo determinato,

estendendola anche a quelli a tempo indeterminato, come fortemente richiesto dalle associazioni.

16. Altresì lascia delusi il fatto che, **sicuramente per pura svista dovuta alla fretta**, permanga nel testo definitivo dell'art. 14 la limitata previsione secondo la quale gli insegnanti per il sostegno non di ruolo, per i quali si potrà applicare la normativa sulla continuità didattica, siano **solo quelli specializzati di cui all'art. 12 dello stesso decreto** e cioè **solo quelli di scuola dell'infanzia e primaria**. Non è stata infatti accolta la richiesta di eliminare il riferimento a tale articolo, garantendo così il diritto alla continuità anche per i docenti non di ruolo specializzati di scuola secondaria di I e II grado.

17. Inoltre nel testo definitivo dell'art. 14 è **stato anche mantenuto il riferimento al comma 131 della l. n° 107/15**, nonostante in occasione delle audizioni presso le Commissioni parlamentari sia stato segnalato dalle associazioni che **tale comma è stato abrogato** dall'art. 4 bis del [D.L. n° 87/18](#), convertito con modificazioni con l. n° 96/18. La cosa non è di lieve entità poichè il comma 131 prevedeva il divieto di assegnare incarichi a tempo determinato al personale che avesse già avuto per 36 mesi lo stesso incarico. Se si continuasse a rispettare il divieto, secondo quanto scritto nel testo definitivo, si incorrerebbe in un sicuro contenzioso da parte del personale escluso con gravissime conseguenze per il corretto funzionamento dell'amministrazione scolastica e di gravi danni erariali.

Queste ultime due sviste nel testo potrebbero essere corrette, insieme a delle altre, negli emanandi regolamenti applicativi.

18. Lascia ancora perplessità la formulazione nell'art. 7 del nuovo comma 2-bis, secondo il quale **l'organico del personale scolastico non può essere aumentato, neppure per l'adeguamento a situazioni di fatto**. Ci si chiede se questa formulazione non **contrasti con le sentenze n° 80/2010 e n° 275/16 della Corte costituzionale**.

19. Lascia infine perplessi l'ipotesi che le novità previste nelle modifiche del [D.Lgs. n° 66/17](#) **possano essere applicate dal 1 Settembre 2019**. Infatti si prevede un tale numero di decreti ed atti applicativi che sarà impossibile emanarli entro tale data e senza di essi **il decreto è di fatto inapplicabile in moltissime sue parti**.

Fonte: <https://aipd.it/>